


COMUNE DI ORZIVECCHI  
Provincia di Brescia



**ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA**

Verbale n. 3 Data 05.03.2019	<b>OGGETTO: Parere sulla proposta di Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – Ricognizione annuale delle eccedenze e programmazione dei fabbisogni di personale"</b>
---------------------------------	--

L'organo di revisione economico finanziaria:

- esaminata la Proposta di Deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione del Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2019/2020/2021 – Ricognizione annuale delle eccedenze e programmazione fabbisogni di personale" trasmessa all'organo di revisione medesimo in data 01.03.2019, sulla base delle disposizioni di cui al d.lgs.75/2017 e delle linee di indirizzo del Ministro della pubblica amministrazione del 8 maggio 2018 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.173 del 27/07/2018;
- visti gli articoli 89, comma 5, e l'articolo 91, commi 1 e 2 del TEUL i quali impongono l'obbligo, da parte della Giunta Comunale, di assumere determinazioni organizzative in materia di personale e, relativamente alle assunzioni, sulla necessità di procedere alla programmazione triennale del fabbisogno del personale compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio;
- visto l'art. 1, comma 557-quater della Legge 296/2006 che impone quale limite di spesa massima la media della spesa sostenuta nel triennio 2011/2013;
- visto l'art. 19, comma 8 della Legge 448/2001 che prevede che "gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 449/1997 e successive modificazioni";
- visto il parere della Corte dei Conti, Sezione regionale di controllo per la Lombardia (deliberazione n.461/2015) secondo cui in presenza di una delibera di programmazione di fabbisogno di personale è obbligatorio acquisire preventivamente il parere dell'organo di revisione, sia al fine del controllo finanziario che di una sua valutazione autonoma a supporto dell'ente locale;
- visto l'articolo 10 del d.lgs. 150/2009 secondo cui "In caso di mancata adozione del Piano della performance (...) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale", tenuto conto che, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo n. 267 del 2000, per gli enti locali, il piano della performance è unificato nel PEG;
- preso atto che il Comune di Orzivecchi fa parte dell'Unione dei Comuni Lombardi BBO e che pertanto deve essere considerata la spesa aggregata di personale, ai sensi dell'art. 1, comma 450 della Legge 190/2014, secondo cui, nell'ambito dei processi associativi, le spese del personale e le facoltà di assunzione sono considerate in maniera cumulata fra gli enti coinvolti, garantendo forme di compensazione fra gli stessi, fermi restando i vincoli previsti dalle vigenti disposizioni e l'invarianza della spesa complessivamente considerata;

- visti i pareri tecnici e contabili favorevoli espressi dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario;

***rilevato che***

- le linee di indirizzo contenute nel decreto del 8 maggio 2018 del Ministro della PA precisano che l'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 prevede che le amministrazioni pubbliche che non provvedono agli adempimenti sulla programmazione del personale non possono assumere nuovo personale, precisando successivamente che tale sanzione scatta sia per il mancato rispetto dei vincoli finanziari e la non corretta applicazione delle disposizioni che dettano la disciplina delle assunzioni, sia per l'omessa adozione del PTFP e degli adempimenti previsti dagli articoli 6 e 6-ter, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed, infine che in sede di prima applicazione il divieto di cui all'articolo 6, comma 6, del d.lgs. 165/2001 decorre dal sessantesimo giorno dalla pubblicazione delle presenti linee di indirizzo facendo salvi, in ogni caso, i piani di fabbisogno già adottati dall'ente;
- non emergono situazioni di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del d. lgs. n. 165/2001 e s.m.i. nell'organizzazione dell'Ente;
- in adempimento delle disposizioni di cui al d.lgs. 75/2017 e delle sopra indicate linee di indirizzo, l'ente ha attivato l'iter di predisposizione del piano triennale del fabbisogno del personale in coerenza con le citate disposizioni legislative;
- nella determinazione della dotazione organica finanziaria sono stati verificati i limiti posti dalla normativa vigente in tema di non superamento della spesa di personale corrispondente ad un valore non superiore rispetto al dato medio del triennio 2011/2013, secondo le tabelle allegate alla proposta di deliberazione di Giunta Comunale;

***esprime***

parere FAVOREVOLE all'approvazione della programmazione triennale del fabbisogno del personale come da proposta di delibera trasmessa a questo Organo, certificando il rispetto degli adempimenti e delle prescrizioni previste dalla normativa vigente.

L'organo di revisione economico-finanziaria

ORLANDI dr.ssa Simona

